



registrato il 12/07/2024 al n. 18713

La Funzionaria  
Caterina TREBONI  
Firma su delega della Direzione provinciale  
Laura Viazzi

## MOTO CLUB VALLI MOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via Tripoli 3 - 20838 Renate (MB)

Tipologia Ente: Associazione Sportiva Dilettantistica

Atto esente da bollo ai sensi dell'articolo 27bis della tabella del D.P.R. 642/72

### STATUTO

#### Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, quale Associazione di diritto privato e nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo Settore") e ss. mm. ii. del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss. mm. ii. del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata: Moto Club Valli Moto Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Via Tripoli 3 – 20838 Renate (MB).  
La denominazione Sociale, laddove consentito dalla Legge, potrà essere anche così sintetizzata: "Moto Club Valli Moto ASD".
2. La modifica della sede Sociale potrà avvenire con delibera dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione e non costituirà modifica del presente Statuto.
3. Il Moto Club si costituisce senza personalità giuridica di diritto privato, ma si riserva di chiederla previa delibera assembleare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, D.lgs. n. 39/2021 e ss. mm. ii.

#### Art. 2 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività Statutaria.
2. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo attraverso l'affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva (d'ora innanzi anche "EPS") riconosciuto dal CONI e la successiva iscrizione nell'apposito Registro delle ASD/SSD attivato dal CONI, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI con propria delibera 1568 del 14/02/2017 ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive previste dall'EPS e dal CONI.
3. L'Associazione persegue i seguenti scopi sociali:
  - a. esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e promozione delle suddette attività sportive dilettantistiche motociclistiche, in tutte le loro forme e specialità, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento, la preparazione, l'assistenza e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline di Enduro, Motocross, Moto rally, Moto d'Epoca e Mototurismo;
  - b. promuovere manifestazioni motociclistiche nazionali ed internazionali oltre ad altre manifestazioni atte a diffondere l'attività e la cultura motociclistica sia autonomamente che in collaborazione con l'ESP a cui è affiliata;

- c. custodire il retaggio morale e materiale della tradizione motociclistica sul piano storico e culturale riunendo i possessori ed amatori di motociclette in produzione o di cessata produzione;
  - d. operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni, incentivando la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico e le tradizioni popolari;
  - e. svolgere tutte le attività, secondarie o strumentali, ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni e turismo motociclistico;
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative.

### **Art. 3 – DURATA**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

### **Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati le persone fisiche, di ambo i sessi, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Inoltre, i richiedenti non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati -da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o EPS ad esso aderenti- a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere, accettare ed osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
3. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. La validità della qualità di Associato è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.
5. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. L'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
6. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi, se non in caso di morte, e non è rivalutabile.

### **Art. 5- DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli Associati si distinguono in Fondatori, Onorari e Ordinari.
2. gli Associati Ordinari, a loro volta, si distinguono in Conducenti (ovvero possessori di un motoveicolo) e Passeggeri (ossia non possessori di un motoveicolo). L' Associato Passeggero è collegato ad un Associato Conducente.

3. Sono considerati Associati tutti coloro che versano la quota associativa secondo l'importo e le modalità di pagamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Associato Onorario ai soggetti che svolgono o hanno svolto attività meritevoli nell'interesse del Moto Club.
5. Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di partecipare alla vita Associativa, ivi compresa la partecipazione nelle Assemblee Sociali. L'Associato minorenni esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblee Sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
6. Gli Associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e di quello passivo nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dall'Associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
7. La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede dell'Associazione nel rispetto delle norme regolamentari dell'Associazione.
8. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento, nei termini e tempi prescritti dei contributi deliberati dai competenti organi Sociali, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dello Statuto dell'EPS riconosciuto dal CONI a cui l'Associazione è affiliata;  
L'Associato che non abbia provveduto in tal senso diventa moroso e perde immediatamente il diritto di partecipare all'Assemblea e il diritto di voto attivo e passivo. Qualora l'Associato moroso non adempia al versamento dei contributi previsti entro tre (3) mesi dalla scadenza fissata annualmente, sarà passibile di espulsione per protratta morosità, con decisioni del Consiglio Direttivo, ratificati in occasione della prima Assemblea utile. L'espulsione dall'Associazione fa perdere immediatamente la qualifica di Associato; in ogni caso l'Associato espulso rimane obbligato nei confronti dell'Associazione per le quote associative non versate.
10. Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:
  - a. frequentare gli eventuali locali dell'Associazione messi a disposizione o comunque disponibili;
  - b. usufruire delle attrezzature e degli impianti Associativi messi a disposizione degli Associati, attenendosi alle norme previste dai Regolamenti;
  - c. partecipare alle attività promosse dall'Associazione, autonomamente o in collaborazione con l'ESP;
  - d. avere la tessera Associativa;
  - e. partecipare, intervenire, discutere, presentare proposte nelle Assemblee;
  - f. votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Sociali dell'Associazione;
  - g. godere di tutti quei benefici comunque concessi dall'Associazione in conformità alle disposizioni che li regolano;
  - h. presentare candidati Associati;
  - i. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte/reclami che ritengano opportuni.
7. Gli associati possono essere eletti, qualora maggiorenni, per qualsiasi carica sociale a condizione che non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva (Moto Club); non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.



#### **Art. 6 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI**

1. La qualifica di Associato si perde per:
  - a. morte;
  - b. recesso mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, inviata dall'Associato al Consiglio Direttivo;
  - c. esclusione nei casi in cui l'Associato contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato;
  - d. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; riporti condanne passate in giudicato per delitti non colposi e sia stato assoggettato, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
  - e. scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 24 dal presente Statuto.
2. Gli Associati decaduti ai sensi della lettera b. del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.
3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d., assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
4. L'Associato radiato non può essere più ammesso.
5. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e l'Associato dimissionario, escluso o radiato, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi sociali sono:
  - a. l'Assemblea degli Associati;
  - b. il Presidente;
  - c. il Vicepresidente;
  - d. il Segretario
  - e. il Tesoriere
  - f. il Consiglio Direttivo;
2. I ruoli di Segretario e Tesoriere possono essere esercitati contestualmente.

#### **Art. 8 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a. la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b. dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o dal solo Presidente.

In tal caso la convocazione è un atto dovuto dal Consiglio Direttivo che dovrà provvedere alla convocazione entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati, almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica ed eventuali canali social e sito web dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
5. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno dieci (10) Associati e presentate al Presidente almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
6. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati dagli Associati presenti o in delega, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di scioglimento o liquidazione dell'Associazione (Art. 24).
9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in caso di assenza di entrambi da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più Scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
11. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto (1/5) dei partecipanti.
12. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di Scrutatori i candidati alle medesime cariche.
13. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 9 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, due (2) Associati.

#### **Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i tre (3) mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale.



2. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito ai seguenti punti:
  - a. approvazione del rendiconto economico-finanziario (in breve "bilancio") consuntivo e preventivo di ciascun anno;
  - b. approvazione dei regolamenti Associativi;
  - c. nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - d. designazione e sostituzione degli Organi Associativi eletti qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
  - e. nomina del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
  - f. provvedimenti disciplinari nei confronti dell'Associato;
  - g. tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 11.

#### **Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie:
  - h. approvazione e modificazione dello Statuto Associativo;
  - i. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 12 – VALIDITA' ASSEMBLEARE**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati dagli Associati presenti o in delega.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati dagli Associati presenti o in delega.
3. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati dagli Associati presenti o in delega.
4. Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

#### **Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.
2. È composto da almeno cinque (5) membri nominati dall'Assemblea ordinaria degli Associati tra gli stessi regolarmente iscritti. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato o modificato in forza di una deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati convocata a tale scopo.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due (2) anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di mandati.
4. Possono ricoprire cariche sociali soltanto gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
5. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in società e/o associazioni sportive e dilettantistiche nell'ambito della disciplina motociclistica. Inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di

- una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
  9. Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio potrà essere riconosciuto, previa delibera dello stesso, un compenso che sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità ed alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, compatibilmente con la natura del Moto Club e nei limiti massimi indicati dalla normativa vigente.
  10. La Concessionaria Valli Moto SRL, ove ritenuto da questa opportuno, può proporre la candidatura di un proprio membro nel Consiglio Direttivo, a condizione che sia il titolare o un collaboratore interno della Concessionaria stessa e sia un Associato regolarmente iscritto al Moto Club Valli Moto ASD e la sua nomina sarà oggetto di validazione da parte della competente Assemblea ordinaria degli Associati. È riconosciuto, al titolare o collaboratore interno della Concessionaria Valli Moto anche se non è iscritto alla stessa, il diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza facoltà di voto in merito alle deliberazioni.

#### **Art. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà (1/2) dei Consiglieri, senza formalità.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
3. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso e, in caso di impedimento, devono giustificare per tempo la loro assenza. Dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in carica.

#### **Art. 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a. deliberare il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea;
  - b. indire le Assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta all'anno, e straordinarie;
  - c. deliberare l'importo della quota associativa che può essere differenziata tra Associato Ordinario Conducente e Passeggero;
  - d. adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti degli Associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
  - e. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, Regolamenti la cui osservanza è



obbligatoria per tutti gli Associati. I Regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione.

#### **Art. 16 – IL PRESIDENTE**

1. È nominato dall'Assemblea tra i membri eletti del Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti rappresentati dagli Associati presenti o in delega.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
3. Può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione, compresa l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati.
4. Convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie determinando l'ordine del giorno.
5. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo determinando l'ordine del giorno.
6. Vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali.
7. Spetta al Presidente:
  - a. sviluppare le attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
  - b. monitorare e affiancare il Tesoriere nella gestione amministrativa dell'Associazione;
  - c. assumere, nei casi di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
8. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.

#### **Art. 17 – IL VICEPRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 18 – IL SEGRETARIO/TESORIERE**

1. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, cura la perfetta tenuta dei verbali dell'Assemblea e dei libri sociali.
2. Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, sorveglia la riscossione delle quote associative nei tempi e termini prescritti; sbriga le pratiche relative agli Associati Morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio Direttivo; cura la gestione amministrativa e la tenuta delle scritture contabili; predispose il bilancio d'esercizio; custodisce sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato; rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa e fornisce al Presidente le indicazioni necessarie per effettuare i pagamenti dovuti nei limiti stabiliti dal bilancio previo mandato del Consiglio Direttivo.
3. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare un unico Consigliere con il ruolo di Segretario – Tesoriere.

#### **Art. 19 – DIMISSIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea ordinaria utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea ordinaria utile successiva.

#### **Art. 20 – IL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

1. Il rendiconto economico-finanziario ("bilancio") consuntivo e preventivo, sono predisposti dal Tesoriere, o dal Segretario/Tesoriere in caso di unica nomina, e rappresentano in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
2. Il bilancio consuntivo elenca tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno in corso;
3. il bilancio preventivo contiene la stima delle entrate e delle uscite che saranno sostenute per l'esercizio annuale successivo;
4. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
5. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli Associati ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
6. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del bilancio stesso.
7. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 19.

#### **Art. 21 – ANNO SOCIALE**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

#### **Art. 22 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito da:
  - a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati;
  - b. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  - c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Salvo imposizione di Legge, è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale dell'Associazione.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
  - a. le quote associative annuali degli Associati stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - b. eventuali quote associative straordinarie il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci;
  - c. gli introiti derivanti dalle attività sociali, ricreative ed istituzionali svolte dall'Associazione;
  - d. ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione, purché non in contrasto con le attività sociali;
  - e. gli eventuali proventi rivenienti da attività commerciali inseriti in apposita voce di bilancio.



#### **Art. 23 – SEZIONI E TRASFORMAZIONI**

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, purché all'interno della Regione, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'Assemblea, nella sezione straordinaria e a maggioranza qualificata, potrà deliberare la trasformazione statutaria dell'Associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente oltretché richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato secondo quanto previsto all'art. 14, D.lgs. n. 39/2021 e ss. mm. ii

#### **Art. 24 – SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati aventi diritto di voto.
2. L'approvazione dello scioglimento dell'Associazione deve avvenire, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
3. La richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti (3/4) degli Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
4. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e di utilità speciale, fatta salva diversa disposizione di Legge.

#### **Art. 25 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni in materia di cui al Codice civile. In considerazione del riconoscimento dell'Associazione da parte dell'EPS e dal CONI, si fa riferimento alle disposizioni e allo Statuto e dei regolamenti dell'EPS a cui l'Associazione è affiliata, alle norme del CONI, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del Codice civile.

#### **Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Tutti gli Associati del Moto Club rinunciano a promuovere qualsiasi vertenza giudiziaria nei confronti del Club di appartenenza rimettendo la decisione di ogni controversia ai buoni uffici del Presidente e, in caso di esito negativo degli stessi, alle norme dell'EPS e del CONI.

Paolo Persucci